

ARPAS

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA



i controlli integrati negli impianti IPPC



Cagliari, 25-26 marzo 2010
Caesar's Hotel – Sala Conferenze

Ruolo delle Arpa: l'informazione e la partecipazione del pubblico

a cura di Massimo Boasso - Area Tecnica – Arpa Piemonte



Cosa prevede il D.Lgs 59/2005

I principi

Il quadro di riferimento normativo

L'accesso alle informazioni

La partecipazione

L'accesso alla giustizia

Art. 5 D.Lgs 59/2005

Comma 2

La domanda di autorizzazione deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati, nonché l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale ecc.

In tale caso il richiedente fornisce all'A.C. anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate ai fini dell'accessibilità al pubblico.

Comma 7

Entro quindici giorni dalla data di ricevimento di avvio del procedimento ex L.241/90 da parte dell'A.C., il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito di competenza dello Stato un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore, nonché il luogo dove prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.

Comma 8

Le osservazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'annuncio in forma scritta

I principi dell'informazione e della partecipazione

La convenzione di Aarhus

In vigore dal 2001, parte dall'idea che un maggior coinvolgimento e una più forte sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei problemi di tipo ambientale conduca ad un miglioramento della protezione dell'ambiente.

Si propone tre linee di intervento:

- assicurare l'accesso del pubblico alle informazioni sull'ambiente detenute dalle autorità pubbliche;
- favorire la partecipazione dei cittadini alle attività decisionali aventi effetti sull'ambiente;
- estendere le condizioni per l'accesso alla giustizia in materia ambientale

I principi dell'informazione e della partecipazione

“Anche se di portata regionale, l'importanza della Convenzione di Aarhus è globale. È di gran lunga la più incisiva elaborazione del principio 10 della Dichiarazione di Rio (UN,1992), che sottolinea la necessità della partecipazione del cittadino alle tematiche ambientali e all'accesso dell'informazione in materia ambientale detenuta dalle autorità pubbliche. Rappresenta la conquista più ambiziosa nel campo della democrazia ambientale fino ad oggi ottenuta nell'ambito delle nazioni Unite”.

Kofi A. Annan, già Segretario delle Nazioni Unite

Il quadro di riferimento normativo

Le direttive dell'UE

Direttiva 2003/4/CE sull'accesso all'informazione ambientale

Direttiva 2003/35/CE che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale

Decisione del Consiglio europeo del 17 febbraio 2005 n. 2005/370/CE che ratifica la Convenzione di Aarhus

Il quadro di riferimento normativo

La normativa italiana

Legge 108/2001 che ratifica la Convenzione di Aarhus

D.Lgs 19 agosto 2005, n. 195, recepisce la direttiva 2003/4/CE in materia di accesso del pubblico all'informazione ambientale

Legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

Legge 7 giugno 2000 n. 50 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”

D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 c.d.: “Codice dell'Amministrazione digitale”

L'accesso alle informazioni il D.Lgs 195/2005

Informazione ambientale: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

- lo stato degli elementi dell'ambiente quali l'aria, l'acqua il suolo, il territorio i siti naturali ecc.
- fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, le emissioni ecc.
- le misure anche amministrative, quali le disposizioni legislative, i piani nonché le attività che possono incidere sugli elementi o sui fattori precedenti o le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi
- le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale
- le analisi costi benefici
- lo stato della salute e della sicurezza umana compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio ecc.

L'accesso alle informazioni il D.Lgs 195/2005

L'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 195/05 prevede che l'Autorità Pubblica renda disponibile l'informazione ambientale detenuta a “*chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse*”.

Il richiedente (persona fisica o giuridica) non è obbligato a dimostrare la sussistenza di un interesse particolare e qualificato all'accesso, in espressa deroga alla disciplina generale posta dalla Legge n. 241/90.

Tuttavia, è tenuto ad esprimere la richiesta in termini non eccessivamente generici e, comunque, in ragione dell'acquisizione dell'informazione ambientale definita alla stregua dell'articolo 2, lett. a), del D.Lgs. n. 195/05.

Il termine del procedimento è pari a **30 giorni** dal ricevimento della richiesta ovvero **60 giorni** in caso di motivata proroga dovuta all'entità e complessità dell'inoltrata richiesta (in questo caso, la P.A. informa tempestivamente il richiedente).

Lo speciale diritto di accesso ambientale è, dunque, preordinato “*a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale*” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5795/2004).

L'accesso alle informazioni il D.Lgs 195/2005

Gli strumenti

organizzativi: regolamento per l'esercizio del diritto di accesso

di gestione e archiviazione dell'informazione: archivi elettronici e cartacei consultabili, archivi sul sito, flusso documentale e di produzione del dato (procedimento misurazione, metodi analisi, di prelievo ecc.)

di relazione con il pubblico: catalogo informazione detenuta, sportello informativo ambientale all'interno dell'URP o autonomo, biblioteca ambientale o centro documentale aperto al pubblico

di valutazione dell'efficacia del sistema: archivio delle istanze di accesso e analisi della domanda di accesso, sistema di valutazione dell'efficacia degli strumenti di accesso

La partecipazione

Rapporto sull'attuazione della Convenzione di Aarhus (MATT 2005)

VIA e IPPC prevedono procedure di partecipazione del pubblico alla decisione ambientale

La legislazione ambientale settoriale è completata da disposizioni generali riguardo la partecipazione del pubblico nel procedimento amministrativo, che si applica in presenza di aspetti non specificatamente regolati da normativa settoriale (L.241/90 s.m.i.).

Chiunque vanti un interesse pubblico o privato può partecipare alla formazione della decisione dell'autorità pubblica.

Ostacoli: l'invio di osservazioni scritte non permettono un dibattito tra gli attori interessati.

Esempi di partecipazione: progetti pilota su base volontaria a piani territoriali e a programmi di sviluppo rurale, processi di Agenda 21

L'accesso alla giustizia

Rapporto sull'attuazione della Convenzione di Aarhus (MATT 2005)

L'accesso alla giustizia è assicurato dalla L.241/90 che prevede la possibilità di ricorrere al TAR in caso di diniego o ritardo nell'accesso, che è obbligato a deliberare entro 30 gg. In Il grado è possibile poi il ricorso al Consiglio di Stato. Si può ricorrere al Difensore Civico senza pregiudizio per il ricorso al TAR

Nella tutela degli interessi legittimi, nel caso specifico il diritto legittimo di partecipare ad un procedimento può essere tutelato in forma gratuita con il ricorso straordinario al Capo dello Stato (oggetto: un provvedimento definitivo, concerne solo la legittimità, è alternativo rispetto al rimedio giurisdizionale, non è possibile svolgere domande di accertamento e risarcimento del danno)

Diritto delle Associazioni riconosciute dal Ministero dell'Ambiente di ricorrere contro gli atti illegittimi ex L349/86

Diritto dei cittadini di ricorrere in giudizio per il risarcimento del danno ambientale, o diritto di denuncia al fine di avviare un'indagine

Ex L.267/2000 gli Enti locali possono nominare il Difensore Civico il quale riceve segnalazioni di casi di cattiva amministrazione e può procedere al riesame degli atti/omissioni della P.A. anche comminando sanzioni al funzionario inadempiente

Spunti di riflessione

Quanto e come è sviluppato il sistema di informazione e accesso alle informazioni ambientali delle nostre attività?

Quanto e come è attuato il diritto di partecipazione?

Quanto e come è garantito l'accesso alla giustizia?